



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° febbraio 2008 (12.02)  
(OR. en)**

**5875/08**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0185 (COD)**

---

**CODEC 107  
VISA 31  
FRONT 13  
COMIX 83**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Bruxelles, 30 - 31 gennaio 2008)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

Il relatore, on. Michael CASHMAN (PSE - UK), ha presentato, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, una relazione contenente 25 emendamenti.

Conformemente al disposto dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di trovare un accordo su questo fascicolo in prima lettura, evitando così di dover ricorrere alla seconda lettura ed alla procedura di conciliazione.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

## II. VOTAZIONE

In seguito alla votazione in seduta plenaria che ha avuto luogo il 31 gennaio 2008 sono stati adottati tutti i 25 emendamenti. Conformemente all'articolo 131 del regolamento del Parlamento europeo <sup>1</sup>, la relazione è stata oggetto di una votazione unica senza discussione preliminare.

Gli emendamenti adottati corrispondono a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbero pertanto essere accettabili per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti <sup>2</sup>, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le integrazioni sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

---

<sup>1</sup> L'articolo 131 del regolamento del Parlamento europeo stabilisce che una relazione approvata in commissione con un numero di voti contrari inferiore a un decimo dei deputati che compongono la commissione è iscritta all'ordine del giorno della seduta plenaria per una votazione senza emendamenti. La relazione forma quindi oggetto di una votazione unica.

<sup>2</sup> Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 25.2.2008, al fine di preparare meglio la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

**Regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti da parte di Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia\*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio (COM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185 (COD))**

**(Procedura di codecisione: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0508),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 62, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0279/2007),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0511/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 gennaio 2008 in vista dell'adozione della decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, [ ] Cipro e Romania [ ] come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [ ] ,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ("Atto di adesione del 2005"), la Bulgaria e la Romania, che hanno aderito all'Unione europea il 1° gennaio 2007, sono tenute da quella data ad assoggettare all'obbligo del visto i cittadini dei paesi terzi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo<sup>2</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'Atto di adesione del 2005, le disposizioni dell'acquis di Schengen riguardanti le condizioni ed i criteri per il rilascio di visti uniformi per soggiorno di breve durata e le disposizioni riguardanti il riconoscimento reciproco dei visti e l'equipollenza tra i documenti di soggiorno ed i visti, si applicano in Bulgaria e in Romania soltanto dopo che il Consiglio ha adottato una decisione in tal senso. Nondimeno, per questi Stati membri tali disposizioni sono vincolanti con decorrenza dalla data d'adesione.
- (3) La Bulgaria e la Romania sono quindi tenute a rilasciare visti nazionali, per l'ingresso o il transito nel loro territorio, ai cittadini di paesi terzi in possesso di un visto uniforme o di un visto per soggiorno di lunga durata o di un documento di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che attua integralmente l'acquis di Schengen, oppure in possesso di un documento simile rilasciato *dallo Stato membro* che non *attua* ancora integralmente l'acquis di Schengen, *i.e. Cipro*.

---

<sup>1</sup> Posizione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008.

<sup>2</sup> GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Tale regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/2006 (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 23).

- (4) I titolari di documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen e di documenti simili rilasciati **da Cipro** non costituiscono un rischio per la Romania e la Bulgaria, poiché sono stati sottoposti dagli altri Stati membri a tutti i controlli necessari. Per evitare di imporre alla Romania e alla Bulgaria altri oneri amministrativi ingiustificati, sarebbe opportuno **applicare alla Bulgaria e alla Romania norme analoghe alle** norme comuni stabilite nella decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio<sup>1</sup>.
- (5) Le nuove norme comuni dovrebbero autorizzare la Bulgaria e la Romania a riconoscere unilateralmente determinati documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen, i documenti simili da questi rilasciati e i documenti elencati nell'allegato della decisione n. 895/2006/CE, rilasciati **da Cipro**, come equipollenti ai loro visti nazionali, e ad istituire un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato su questa equipollenza unilaterale.
- (6) **Le** nuove norme comuni dovrebbero consentire a **Cipro** di riconoscere anche i visti e i documenti di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania come equipollenti ai **suoi** visti nazionali ai fini del transito nel **suo** territorio.
- (7) Il nuovo regime comune dovrebbe applicarsi per un periodo di transizione, sino alla data che il Consiglio stabilirà nella decisione prevista all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma dell'Atto di adesione del 2003 e all'articolo 4, paragrafo 2 dell'Atto di adesione del 2005, **fatte salve eventuali disposizioni transitorie relative a documenti rilasciati prima di tale data.**
- (8) Il riconoscimento di un documento dovrebbe essere limitato ai fini del transito nel territorio della Bulgaria, ■ di Cipro e della Romania■ . La partecipazione al sistema comune dovrebbe essere facoltativa e non dovrebbe imporre agli Stati membri obblighi supplementari rispetto a quelli definiti nell'Atto di adesione del 2003 e nell'Atto di adesione del 2005.
- (9) Le norme comuni dovrebbero applicarsi ai visti uniformi per soggiorno di breve durata, ai visti per soggiorno di lunga durata e ai documenti di soggiorno rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen (**che dal 21 dicembre 2007 comprendono la Repubblica Ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia**), ai documenti simili rilasciati **da Cipro** nonché ai visti per soggiorno di breve o di lunga durata e ai documenti di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania.

---

<sup>1</sup> GU L 167 del 20.6.2006, pag. 1.

- (10) Le condizioni da rispettare in materia di ingresso sono quelle stabilite all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), ad eccezione della condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), nella misura in cui la presente decisione, che estende le norme comuni previste nella decisione n. 895/2006/CE, istituisce un regime di riconoscimento unilaterale da parte della Bulgaria e della Romania di determinati documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen e dei documenti simili rilasciati *da Cipro*, nonché **un regime di riconoscimento unilaterale da parte di Cipro** dei visti per soggiorno di breve durata, dei visti per soggiorno di lunga durata e dei documenti di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania ai fini del transito **I** .
- (11) Poiché l'obiettivo della presente decisione, ossia l'introduzione di un regime di riconoscimento unilaterale applicabile dagli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea **I** nel 2007 *e da Cipro*, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può quindi, per l'entità e gli effetti della decisione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (12) La presente decisione non rappresenta uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Repubblica di Islanda e dal Regno di Norvegia per quanto concerne l'associazione di questi due paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, in quanto riguarda solo gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea **II** nel 2007 *e Cipro* che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen. Tuttavia, a fini di coerenza e di un adeguato funzionamento del sistema Schengen, la presente decisione concerne anche i visti e i documenti di soggiorno rilasciati da paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e che attuano integralmente l'acquis di Schengen quali l'Islanda e la Norvegia.
- (13) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione.

- (14) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La presente decisione introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne in base al quale:

- la Bulgaria e la Romania possono riconoscere unilateralmente come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito i documenti di cui agli articoli 2 e 3, nonché i documenti menzionati all'articolo 4, rilasciati da questi due paesi *e da Cipro* ai cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001;
- **■ Cipro può ■** riconoscere unilateralmente come equipollenti ai *suoi* visti nazionali ai fini del transito i documenti di cui all'articolo 4, rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania ai cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001.

***L'applicazione della presente decisione non pregiudica le verifiche effettuate sulle persone alle frontiere esterne ai sensi degli articoli 5-13 nonché degli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 562/2006.***

#### Articolo 2

1. La Bulgaria e la Romania possono considerare equipollenti al proprio visto nazionale, ai fini del transito e indipendentemente dalla cittadinanza dei titolari, i seguenti documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen:

- a) il “visto uniforme” di cui all'articolo 10 della convenzione Schengen;
- b) il “visto per soggiorno di lunga durata” di cui all'articolo 18 della convenzione Schengen;
- c) un “documento di soggiorno” figurante nell'allegato 4 dell'Istruzione consolare comune.

2. Se decidono di applicare la presente decisione, la Bulgaria e la Romania riconoscono tutti i documenti indicati al paragrafo 1, indipendentemente dallo Stato che li ha rilasciati.

### Articolo 3

Se decidono di applicare l'articolo 2, la Bulgaria e la Romania possono inoltre riconoscere come equipollenti al proprio visto nazionale, ai fini del transito, i visti per soggiorno di breve o di lunga durata e i documenti di soggiorno rilasciati da *Cipro*.

I documenti rilasciati *da Cipro* che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen, che possono essere riconosciuti, sono elencati nell'allegato della decisione n. 895/2006/CE.

### Articolo 4

La Bulgaria e la Romania possono inoltre riconoscere *reciprocamente* come equipollenti al proprio visto nazionale, ai fini del transito, anche i visti per soggiorno di breve o di lunga durata e i documenti di soggiorno ■ rilasciati *dall'altro paese*.

I documenti rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania, che possono essere riconosciuti in attuazione della presente decisione, sono elencati nell'allegato.

*Cipro può riconoscere come equipollenti al proprio visto nazionale, ai fini del transito, anche i visti per soggiorno di breve o di lunga durata e i documenti di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania figuranti nell'allegato.*

■

### Articolo 5

La Bulgaria, ■ Cipro e la Romania ■ possono riconoscere i documenti come equipollenti al proprio visto nazionale, ai fini del transito, soltanto se i cittadini di paesi terzi transitano nel loro territorio per un periodo non superiore a cinque giorni per transito.

Il periodo di validità dei documenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 è pari alla durata del transito.

### Articolo 6

La Bulgaria ■ Cipro e la Romania ■ notificano alla Commissione la loro eventuale decisione di attuare la presente decisione entro 10 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. La Commissione pubblica le informazioni comunicate da questi Stati membri nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

### *Articolo 7*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa è applicabile *alla Bulgaria, a Cipro e alla Romania* sino alla data stabilita *dalle rispettive decisioni* del Consiglio *adottate* a norma dell'articolo 3, *paragrafo 2, dell'Atto di adesione del 2003 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto di adesione del 2005, data in cui si applicano allo Stato membro in questione tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen nel campo della politica comune in materia di visti e della circolazione di cittadini di paesi terzi legalmente residenti nel territorio degli Stati membri.*

*Dopo la data stabilita dalla pertinente decisione del Consiglio in relazione ad uno Stato membro, detto Stato membro riconosce, ai fini del transito nel suo territorio, durante il loro periodo di validità, i visti nazionali per soggiorno di breve durata rilasciati prima di tale data fino all'ultimo giorno dei sei mesi successivi a tale data, purché detto Stato membro abbia notificato alla Commissione la sua decisione conformemente all'articolo 6. Durante tale periodo, si applicano le condizioni stabilite nella presente decisione.*

### *Articolo 8*

La **||**Bulgaria, la Repubblica ceca, **||**Cipro **e** **||** la **||** Romania **||** sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a **||**

Per il Parlamento europeo

Il *presidente*

Per il Consiglio

Il *presidente*

## ALLEGATO

### Elenco dei documenti rilasciati dalla BULGARIA

#### Visti

1. **Виза** за летищен транзит (виза вид "A") - Visto di transito (tipo „B”)

2. **Виза** за летищен транзит (виза вид "A") - Visto per soggiorno di breve durata (tipo „C”)

3. **Виза** за летищен транзит (виза вид "A") - Visto per soggiorno di lunga durata (tipo „D”)

#### Permessi di soggiorno

1. Карта на продължително пребиваващ в Република България чужденец – Permesso di soggiorno di lunga durata

2. Карта на продължително пребиваващ в Република България чужденец – Permesso di soggiorno permanente

3. **Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец - *Lasciapassare per il rientro di un cittadino di paese terzo nella Repubblica di Bulgaria***

### Elenco dei documenti rilasciati dalla ROMANIA

#### Visti

– viză de tranzit, identificată prin simbolul B (visto di transito, contrassegnato dalla lettera B)

– viză de scurtă ședere, identificată prin simbolul C (visto per soggiorno di breve durata, contrassegnato dalla lettera C)

– viză de lungă ședere, identificată prin unul dintre următoarele simboluri, în funcție de activitatea pe care urmează să o desfășoare în România străinul căruia i-a fost acordată:

(i) desfășurarea de activități economice, identificată prin simbolul D/AE

(ii) desfășurarea de activități profesionale, identificată prin simbolul D/AP

- (iii) desfășurarea de activități comerciale, identificată prin simbolul D/AC
- (iv) angajare în munca, identificată prin simbolul D/AM
- (v) studii, identificată prin simbolul D/SD
- (vi) reîntregirea familiei, identificată prin simbolul D/VF
- (vii) activități de cercetare științifică, identificată prin simbolul D/CS
- (viii) activități religioase sau umanitare, identificată prin simbolul D/RU
- (ix) viză diplomatică și viză de serviciu, identificată prin simbolul DS
- (x) alte scopuri, identificată prin simbolul D/AS

(visto per soggiorno di lunga durata, contrassegnato da uno dei seguenti codici, in funzione dell'attività che lo straniero titolare del visto eserciterà in Romania:

- (i) attività economica (codice D/AE)
- (ii) attività professionale (codice D/AP)
- (iii) attività commerciale (codice D/AC)
- (iv) lavoro subordinato (codice D/AM)
- (v) studio (codice D/SD)
- (vi) ricongiungimento familiare (codice D/VF)
- (vii) **attività di ricerca scientifica (codice D/CS)**
- (viii) motivi religiosi o umanitari (codice D/RU)
- (ix) visto diplomatico e visto di servizio (codice DS)
- (x) altri motivi (codice D/AS))

## Permisi di soggiorno

- Permis de ședere temporară (permesso di soggiorno temporaneo)
- Permis de ședere temporară (permesso di soggiorno permanente)
- Carte de rezidență - pentru străinii membri de familie ai cetățenilor români (carta di soggiorno- per familiari stranieri di cittadini rumeni)
- Carte de rezidență - pentru străinii membri de familie ai cetățenilor români (carta di soggiorno permanente- per familiari stranieri di cittadini rumeni)